


 Prot. n. 79066 del 18/12/2020

## COMUNICATO N. 2

### ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- ❖ Per quanto riguarda il requisito di cui al primo punto si precisa che **può partecipare all'avviso di selezione il personale in servizio presso questa Amministrazione alla data del 01.01.2020** e che alla predetta data era dipendente a tempo indeterminato da almeno due anni, con una esperienza professionale maturata in posizione di ruolo presso questa Azienda o altro Ente del S.S.N., anche in posizione funzionale diversa da quella posseduta alla data del 01.01.2020.
- ❖ Per quanto attiene il requisito di cui al terzo punto "non aver conseguito la fascia retributiva nel biennio precedente", si precisa che i dipendenti che nel biennio precedente (2018-2019) hanno conseguito la fascia retributiva a seguito di soppressione di posizione organizzativa, per effetto di una diversa organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del CCNL 07.04.1999 Comparto, **non possono partecipare alla selezione.**

### ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE

- ❖ Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 2 lett. a) si specifica che i periodi che verranno presi in considerazione per il calcolo dell'anzianità di servizio sono quelli prestati in posizione di ruolo (**quindi a tempo indeterminato**) presso questa Azienda o altre aziende ed Enti del S.S.N., anche se non continuativi.  
Mentre verranno valutati i periodi di lavoro **a tempo determinato (quindi non di ruolo)**, prestati presso questa o altre Aziende ed Enti del S.S.N., **soltanto se continuativi** con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- ❖ Per quanto concerne l'art. 2, lettera d), "Valutazione individuale", si precisa che il dato inserito nell'applicativo UNICA riguarda il punteggio conseguito annualmente dal dipendente in relazione alla valutazione della "performance individuale" e non si riferisce, pertanto, alla "scheda di valutazione permanente individuale", non più in vigore ai sensi del nuovo Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali. Tale valutazione è riferita al triennio immediatamente precedente (2017-2018-2019).
- ❖ In riferimento all'art. 2 "**Formazione**" si precisa che saranno valutate esclusivamente, le pubblicazioni edite a stampa e le docenze **attinenti** il profilo professionale di appartenenza, per queste ultime saranno valutate **solo quelle relative ai corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale del S.S.N.**

Si precisa, altresì, che i corsi FAD, saranno valutati secondo quanto di seguito riportato:

- 1) i corsi da n. 6 a n. 11 crediti sono considerati come corsi di 1 giorno
- 2) i corsi da 12 crediti in poi come corsi di più di un giorno.

Il Direttore f.f.  
 UOC Risorse Umane  
 Dr.ssa Cristina Vio